ISTRUZIONE

PER LE

IMPERIALI REGIE PRETURE

DELLA

DALMAZIA

IN

AFFARI NON CONTENZIOSI.

ZARA

Dalla Stamp. Governiale di Gio: Demarchi

M. DCCC. XXXI.

§. 1.

La presente istruzione per le Preture della Dalmazia in affari non contenziosi abbraccia due oggetti, 1.° la liquidazione delle eredità, 2.° la procedura risguardante le tutele e le cure.

CAPITOLO I.

Della liquidazione delle eredità.

§. 2.

L' intervento del giudice nella liquidazione delle eredità è diretto ai seguenti tre oggetti; cioè a rilevare ed assicurare l' asse ereditario, a riconoscere l' erede, ad aggiudicare e rilasciare l'eredità agli eredi riconosciuti: la procedura abbraccia quindi

a) L' apposizione dei sigilli giudiziali,

b) La formazione dell'inventario,

c) La citazione dell' erede e la sua dichiarazione,

d) L' aggiudicazione, e la consegna dell' eredità.

§. 3.

La Pretura deve mettersi in istato di conoscere immediatamente tutti i casi di morte che accadono nel suo circondario giurisdizionale.

§. 4.

Pervenuta al Pretore la notizia della morte di alcuno, ha egli tosto da recarsi in persona all' abitazione del defunto, oppure secondo le circostanze ha da spedirvi in regola un impiegato della Pretura, e due soltanto in caso di eredità di maggior importanza: questo deve senza ritardo trasferirsi all' indicata abitazione del defunto, ed ivi procedere all' investigazione coll' intervento di due persone della famiglia del medesimo, ed in mancanza di queste in presenza di due vicini in qualità di testimonj, ed in tale occasione rilevare esattamente gli oggetti accennati nell' unita modula I, annotarli nelle debite rubriche, ed in contrassegno dell' interposta autorità giudiziale apporre in luogo opportuno il sigillo d' ufficio in modo che l' erede non resti impedito nel possesso dell' asse ereditario.

Modula I.

Il Commissario giudiziale non ommette eziandio d' informarsi dalle persone di casa, e dovunque convenga, se esista un testamento; ed a questo fine, sempre alla presenza dei due testimonj, fa anche le occorrenti indagini fra le carte del defunto; e qualora sia rinvenuta la disposizione di sua ultima volontà, deve levarla ed unirla alla relazione del suggellamento senza aprirla, e senza lederne i sigilli.

Qualora al delegato Commissario e-

mergano fondati indizj che alcuno abbia in sua custodia il testamento del defunto, si fa menzione anche di questa circostanza nella relazione.

Se il defunto avesse dichiarato la sua ultima volontà a voce in presenza di testimonj, questi dovranno nominarsi nella relazione di suggellamento. In questa si farà menzione della violazione del sigillo o di qualche altro difetto osservatosi nel testamento.

Il §. 56 poi della presente istruzione contiene le necessarie disposizioni pei casi di morte che accadono in luoghi distanti dalla sede del giudizio.

§. 5.

Siccome l'atto d'apposizione dei sigilli e le rubriche accennate nella modula I. comprendono tutti gli essenziali oggetti dalla legge prescritti, rendesi perciò inutile, esclusi alcuni casi particolari, di rassegnare alla Pretura una separata relazione accompagnatoria; laonde per conseguire l'uniformità, e per evitare gl'inutili e prolissi scritti viene comunicato a tutte le Preture un proporzionato numero di esemplari a stampa della modula medesima.

§. 6.

Casi nei quali ha luogo la custodia semplice.

Quando l'eredità si trova nelle mani di quelli che furono dal testatore richiesti di eseguire la sua ultima volontà, oppure

nelle mani dei presunti eredi abilitati a disporre liberamente delle proprie sostanze, che non siano altronde persone sospette, in questi casi si appone il sigillo puramente in contrassegno dell' intervenuta autorità giudiziale, com' è prescritto al §. 4.

§. 7.

Casi nei quali ha luogo la stretta custodia.

In tutti gli altri casi, e specialmente poi allorchè non vi sia alcuna persona di confidenza che prenda cura dell' eredità, oppure in caso che vi fosse pericolo di trafugamento, il delegato Commissario deve apporre la stretta custodia giudiziale.

§. 8.

La stretta custodia esige che tutta la sostanza di sua natura suscettibile sia a misura delle circostanze rinchiusa in uno o più locali da ogni parte ben serrati, e che si appongano i sigilli d' ufficio a tutte le porte che a quelli danno accesso, onde niuno possa entrare senza levare i sigilli.

Il Commissario avrà ogni precauzione acciocchè non gli resti ignoto alcun ingresso palese o segreto.

§. 9.

Il danaro contante che non è necessario al proseguimento dell' amministrazione economica, i documenti pubblici e privati, gli effetti d' oro e d' argento, come pure gli altri effetti preziosi si prendono in no-

ta dal Commissario col far cenno esattamente del numero, del peso, e delle qualità di ciascun articolo; indi sono assicurati con sigillo, e dal Commissario suddetto depositati in ufficio, giusta le norme prescritte nel seguente §. 10.

§. 10.

Gli effetti preziosi ed il danaro contante, come è ordinato per qualunque altro deposito, si accompagnano con una istanza ossia esibito in tre esemplari, in cui, oltre al nome e cognome del deponente, cioè del Commissario giudiziale, dev' essere chiaramente espresso in che cosa precisamente consista il deposito, ed a quale oggetto venga fatto. *Modula II.*

La modula II. accenna la maniera con cui si deve formare la specifica del danaro contante e degli effetti preziosi.

L'istanza si presenta al protocollo degli esibiti. Quanto al modo della consegna e della relativa accettazione del danaro contante, e degli effetti preziosi, e quanto ulteriormente è da osservarsi, dispongono le istruzioni di disciplina interna al capitolo che tratta dell' ordine di procedere intorno ai depositi.

§. 11.

Quelle cose che non possono essere sottratte, nè staccate dal luogo ove vi si ritrovano, quelle altresì che sono necessarie al-

la continuazione dell' amministrazione economica domestica o rurale, quelle finalmente che non si possono senza pericolo conservare lungo tempo, non sono soggette alla stretta custodia; il Commissario giudiziale deve frattanto, e sino che segua in proposito la decisione, formarne la descrizione, e consegnarle contro ricevuta, da stendersi a piedi della specifica originale, a quella persona che interinalmente prende cura degli affari domestici.

§. 12.

Se all' atto del suggellamento per la morte di un ecclesiastico in cura d' anime, o di qualche altro ministro di religione si trovano documenti risguardanti la cura delle anime, oppure le funzioni d' uffizio già da esso coperto da lasciarsi necessariamente nelle mani degli ecclesiastici, come sarebbero i libri battesimali, ed altri registri parrocchiali, i protocolli in oggetti pubblico-ecclesiastici ed in affari spirituali, i documenti risguardanti la chiesa o la parrocchia, e quelle scritture private che in oggetti di coscienza dai parrocchiani sono pervenute al parroco, e dalle persone accattoliche al loro ministro, oppure che in oggetti disciplinali e simili al defunto pervennero dal suo superiore o dal concistoro; questi documenti sono posti in elenco, e poscia consegnati al Commissario ecclesiastico destinato in questi casi, che deve

farne la ricevuta sopra l'elenco medesimo da conservarsi negli atti ereditarj. Eguali precauzioni si osservano riguardo ai ministri delle altre religioni che in questa Provincia sono tollerate.

§. 13.

Il Pretore ottenuta la relazione del seguito suggellamento, ed anche prima della relazione, semprecchè il caso della morte gli sia stato notificato in modo degno di fede, provvede acciò venga eseguito l'aprimento e la pubblicazione del testamento alla presenza del Commissario delegato al suggellamento, dell' erede presuntivo e di ogni altra persona che vi abbia interesse, in quanto però questi ultimi compajano; a piedi dell' originale testamento marca il giorno della seguita pubblicazione, indi prende in considerazione e stabilisce quale importo sia da impiegarsi a carico dell' eredità per le spese del funerale e pel mantenimento di quelli ai quali sono dovuti gli alimenti, se per la sicurezza dell' asse ereditario formare si debba una regolare descrizione delle cose sigillate, oppure se debba erigersi un inventario, e costituirsi un curatore per la massa ereditaria, ovvero prescriversi altro confacente provvedimento.

Scorgendosi all'atto dell'apertura del testamento una violazione del sigillo, o qualche altro difetto, la Pretura ne fa menzione.

Qualora constasse alla Pretura, sia per la relazione di suggellamento, sia per altre indicazioni, che il defunto abbia dichiarata la sua ultima volontà a voce in presenza di testimonj li cita tosto, ed ove essi avesseso a norma del §. 585. del Codice civile generale di già messa in iscritto la dichiarazione del testatore, esige da loro tale annotazione oppure in mancanza della medesima assume senza giuramento a protocollo le loro dichiarazioni sull' ultima volontà del defunto, e quindi procede nel modo sopra indicato alla pubblicazione della stessa.

Se l' atto di suggellamento dovesse essere assunto da un Commissario delegato, ovvero da un capo-comune in luogo posto a tale distanza dalla sede del giudizio, che il tenore della dichiarazione di ultima volontà dietro la pubblicazione da farsi per parte della Pretura non potesse essere noto a tempo, è permesso al Commissario sull' istanza dell' erede, o dei famigliari di aprire il testamento senza però ledere il sigillo, e di pubblicarlo in quella parte che concerne i funerali, e le altre disposizioni del testatore da eseguirsi sull'istante; chiude quindi il testamento col suo sigillo, e fa di tutto menzione nella relazione del suggellamento.

§. 14.

Allorchè alcuno verrà giudizialmente dichiarato morto, e che la dichiarazione di morte passi in giudicato il Pretore nel tempo stesso intraprende d'uffizio la liquidazione dell'eredità.

§. 15.

Il Pretore è tenuto di notificare senza dilazione all'autorità competente i casi di morte degl'impiegati dello Stato, e generalmente di quelle persone che sotto qualsivoglia titolo percepiscono dai fondi pubblici dello Stato pensioni, gratificazioni, appuntamenti di quiescenza, assegni alimentarj ed altri simili. I casi di morte dei primi debbono notificarsi all'autorità cui appartenevano; quelli poi delle altre persone sovrindicate si notificano direttamente all'i. r. Governo.

Ne' casi di morte di quegl'impiegati dello Stato presso i quali si ritrovano carte d'ufficio, mappe, ecc., queste sono separate e poste in elenco alla presenza di un commissario da delegarsi dalla competente autorità, e poscia consegnate al medesimo contro ricevuta da conservarsi negli atti ereditarj. Se però questo all'atto del suggellamento non fosse per anco arrivato, in tal caso le carte d'ufficio sono da porsi frattanto sotto stretta custodia. Allorchè cessa di vivere un impiegato addetto alla mede-

sima giudicatura, è obbligato il giudice, sotto la propria sua responsabilità, di disporre che gli atti esistenti presso il defunto vengano tosto presi in nota e restituiti, e di partecipare indilatamente al Tribunale d'Appello il caso di morte, e contemporaneamente al rispettivo ufficio Circolare, affinchè sia sospeso l'ulteriore corso del soldo.

§. 16.

I casi di morte di quegl'impiegati dello Stato, rispetto ai quali è notorio, oppure soltanto presumibile che avessero col Sovrano Erario delle relazioni di contabilità, si debbono dalla Pretura indilatamente partecipare al Tribunale d'Appello colla precisa indicazione del loro carattere, acciocchè mediante l'Appello ne venga fatta l'ulteriore comunicazione a quell'autorità cui essi appartenevano.

§. 17.

I distintivi di Cavaliere di un ordine dello Stato di qualunque classe, le croci d'onore del merito civile, e militare, come pure le chiavi degl'Imperiali Regj Ciambellani, e degl'Imperiali Regj Scalchi, dalle Preture s'innoltrano al Governo della provincia.

§. 18.

Il giudice che procede deve altresì indicare all'autorità politica i così detti lega-

ti pii, come pure tutti gli altri legati destinati ad un fondo pubblico.

§. 19.

La norma di giurisdizione determina a quale delle Preture competa il diritto di passare agli atti di liquidazione dell' eredità ne' casi di morte; essa determina inoltre il modo di procedere quando il defunto avesse lasciati de' beni stabili situati in un diverso distretto giurisdizionale.

La norma di giurisdizione contiene altresì le precise discipline pel caso che in questa Provincia cessi di vivere uno straniero, lasciando dopo di sè qualche sostanza.

§. 20.

L' inventario viene di regola formato soltanto ad istanza dell' erede. La Pretura deve non ostante, giusta le disposizioni del Codice civile universale, procedere d' ufficio alla formazione dell' inventario,

a) Se l'erede è incapace di amministrare le proprie sostanze; se l' erede è affatto ignoto, o pure se è ignoto il luogo di sua dimora; ovvero se una delle premesse circostanze si verificasse anche riguardo ad un solo dei coeredi;

b) Se l'erede viene a conseguire l' eredità coll' obbligo di tramandarla in seguito in tutto od in parte ad altri.

§. 21.

Dell' inventario.

Tosto che il Pretore ha ricevuto la relazione dal Commissario delegato al suggellamento, e che si verifichi il caso in cui abbiasi a procedere al giudiziale inventario, questo si fa dal Pretore medesimo, ovvero esso ne incarica un Commissario. Nei casi d' eredità di maggiore importanza si debbono delegare per la formazione dell' inventario due persone giudiziali: riguardo agl' inventarj da assumersi nelle Comuni lontane si eseguiranno le norme prescritte al §. 56.

§. 22.

L' erede dev' essere invitato ad intervenire alla formazione dell' inventario; tralasciando però di comparire, non si sospende per questo motivo la formazione del medesimo. A quelli che hanno delle pretese verso l' eredità ed ai loro procuratori, e generalmente a chiunque vi avesse interesse è libero d' intervenirvi e di ottenerne la copia a sue spese. All' atto della formazione dell' inventario il Commissario deve assumere, affinchè restino presenti come testimonj, due probe persone di casa, ovvero due altre persone che godano la pubblica confidenza.

§. 23.

L' inventario si forma con tutta la possibile esattezza, e nel medesimo s' inserisce quanto appartiene all' eredità, cioè tutti i beni mobili ed immobili, tutte le azioni, le ragioni, ed i crediti competenti al defunto verso di terzi, siano questi assicurati o nò, ridotti a scrittura o meno, cogl' interessi decorsi sino alla morte del testatore, con tutti i documenti, conti, quietanze ed altre carte che possono essere di qualche utilità.

Allorchè sopra gli effetti rinvenutisi all' atto della formazione dell' inventario vengano da taluno promosse pretese di proprietà, non si deve per questo motivo omettere di riportare gli effetti controversi nell' inventario, ma però in separata specifica, nella quale si fa cenno delle persone e dei titoli della pretesa senza procedere alla stima di questi effetti.

§. 24.

Il valore dei beni immobili, in quanto servir deve semplicemente di norma per commisurare le tasse, ed in quanto dalle parti interessate non fosse chiesta la stima giudiziale, si desume o dagli ultimi documenti giustificanti il titolo d' acquisto, od in mancanza di questi anche dalle stime o dalle basi regolatrici dell' imposta prediale, o della decima. Se poi il valore non

si potesse rilevare nè nell' una, nè nell' altra maniera, saranno le parti ammesse a manifestare la facoltà con dichiarazione di confermare la manifestazione con giuramento, ed ove questa per fondati motivi fosse da ritenersi per inesatta, si procederà d' uffizio all' estimo mediante periti: l' importo viene notato nella rubrica a ciò destinata, allegandosi i relativi documenti in originale, oppure in copia autentica.

Questa norma può essere applicata non solo al pieno ed indiviso dominio, ma eziandio in relazione ai casi del dominio diviso.

§. 25.

Nella descrizione dei mobili si deve esprimere fedelmente la loro forma, qualità, peso, numero, e misura; nella relativa rubrica si espone il valore di ogni articolo da determinarsi col mezzo dei periti giurati ed a tal fine chiamati espressamente.

§. 26.

Allorchè nella sostanza lasciata dal defunto nel circondario della Pretura vi fossero varie possessioni separate, in tal caso gli effetti mobili che si trovassero in quelle si prendono in nota secondo l' ordine, e previa la stima giudiziale s' inseriscono nell' inventario generale, facendo l' osservazione a quale possessione ciascun articolo appartenga.

§. 27.

Quando fra gli effetti ereditarj si ritrovano dei libri, incumbe al Pretore od al Commissario delegato di formare di questi il catalogo, che si unisce all' inventario; il catalogo si ordina in modo che dalla precisa indicazione del titolo, dal nome dell' autore, dall'epoca e dal luogo ove il libro fu stampato, dal formato, e dal numero dei volumi si possa al momento levare ogni difficoltà e dubbio.

La Pretura comunica il catalogo al rispettivo i. r. ufficio Circolare per quelle incumbenze che crederà del caso, ed in pendenza dei riscontri da parte dell' ufficio Circolare stesso, la Pretura dà le disposizioni perchè non venga dalla raccolta tolto, oppure in altra maniera smarrito alcun libro.

§. 28.

Nell' inventario si debbono innoltre annotare i debiti della massa rilevati con esattezza al tempo della formazione del medesimo; nelle relative rubriche dello stato passivo si annotano, oltre i capitali che stanno a carico della massa, anche gl' interessi decorsi fino al giorno della morte col rispettivo loro importo: per le annuali prestazioni perpetue in danaro contante si espone la corrispondente somma del capitale, aggiuntavi l' osservazione se vi siano rate scadute sino al dì della morte del

testatore; del resto il Commissario delegato alla formazione dell' inventario non deve occuparsi in investigazioni di lunga e soverchia indagine, nè in esami sulla liquidità, sulla quale sono riservati alle parti i loro rispettivi diritti; pei salarj delle persone di servizio si accenna se e da qual giorno siano da pagarsi, ed a qual somma ammontino gli arretrati; per le pensioni si rimarca se la prestazione far si debba con effetti in natura oppure in danaro, e quanto importino gli arretrati sino all' epoca della morte del testatore, per le imposte arretrate devesi del pari specificare l' importo, e nel tempo stesso annotare in qual cassa abbiano ad essere versate.

§. 29.

Il Commissario incaricato della formazione dell' inventario è tenuto in tale incontro di procedere con tutta la diligenza, attenzione, e fedeltà; di non prolungare senza bisogno l' operazione oltre quanto è necessario; di non omettere scientemente sotto qualsivoglia pretesto cosa alcuna spettantante all' eredità; sopra tutto poi esso deve astenersi da ogni privato suo vantaggio, e non è lecito al medesimo appropriarsi la più picciola cosa dell' asse ereditario, fosse anche contro pagamento del prezzo fissato dalla stima, o contro qualsisia altro abbonamento, sotto grave risponsabilità ed inevitabile castigo.

§. 30.

L' inventario sopra la sostanza d' una persona ecclesiastica beneficiata si forma alla presenza de' Commissarj deputati per parte dell' autorità politica ed ecclesiastica, e si marca nel giudiziale inventario alla rubrica dello stato passivo l' importo delle cose mancanti o danneggiate appartenenti alla dotazione del beneficio che verrà da questi Commissarj indicato.

L' eguale rimarco si deve eseguire per qualsivoglia altra pretesa dai medesimi esposta.

§. 31.

L' inventario formato in questo modo si sottoscrive dal Commissario delegato, dai due testimonj che furono presenti alla formazione, e dai periti in que' casi ne' quali essi presteranno la loro opera.

Qualora l' inventario sia composto di più fogli, le fila colle quali sono uniti si debbono alle estremità assicurare mediante impressione del sigillo d' ufficio in modo che senza rompere il sigillo non possa venir distaccato e levato alcun foglio.

I testimonj che sono provveduti di sigillo debbono corroborare la loro firma coll' apposizione del proprio sigillo. Quando v' intervenissero testimonj illetterati si assume un terzo testimonio che sappia scrivere, il quale sottoscrive separatamente il

nome e cognome dei testimonj illetterati, e questi aggiungono alla sottoscrizione rispettiva il segno di croce; il testimonio che sottoscrive per gli altri annota presso la propria firma di aver sottoscritto il nome e cognome dei testimonj illetterati.

Si avverte però che simili testimonj non si assumono se non nel caso in cui non si possa averne di quelli che sappiano scrivere.

L' inventario unitamente al protocollo in tale occasione assuntosi si rimette in seguito con relazione accompagnatoria alla Pretura per mezzo del protocollo degli esibiti, e dopo le occorrenti ulteriori disposizioni viene conservato nell' archivio, con facoltà agli eredi, e ad ogni altro che ne avesse interesse di ottenere la copia.

Ad effetto di conseguire l' uniformità nella formazione degl' inventarj si unisce la modula III, la quale contiene le relative rubriche e l' ordine con cui si succedono.

§. 32.

L' importo della mercede dei periti, qualora gli eredi non sono d' accordo con loro sull' importo della medesima, o qualora gli eredi siano ignoti od assenti, sarà fissata dal Giudice, giusta le normali delle tasse, secondo le circostanze.

§. 33.

Citazione degli eredi.

Affinchè il compimento della liquidazione delle eredità non venga protratto per

arbitrio degl' eredi dal Giudice resi consapevoli e diffidati, ed acciocchè i diritti civili non rimangano troppo lungamente incerti, deve la Pretura partecipare il caso di morte separatamente a ciascuno dei prossimi parenti indicati nella relazione di suggellamento, o che in appresso si rendessero noti, come pure a ciascuno degli eredi istituiti dal testatore nella disposizione di ultima volontà, accennando nel tempo stesso se il defunto sia morto testato od intestato, e deve nel medesimo decreto avvertirli essere facoltativo ad ognuno d' essi di avere ispezione del testamento e di levarne la copia; e che finalmente agli eredi incumbe di presentare entro il termine da questa legge stabilito la dichiarazione d' erede; giacchè nel caso contrario la liquidazione dell' eredità verrà definita con quelli che s' insinueranno, e ad essi altresì consegnata la sostanza.

La Pretura conserva diligentemente negli atti di liquidazione dell'eredità le ricevute originali rilasciate da ciascuno al momento della regolare intimazione del decreto.

§. 34.

A misura della diversità de' casi la legge stabilisce diversi termini:

a) Per gli eredi noti al Giudizio aventi il loro domicilio nella Dalmazia il termine a presentare la dichiarazione d' erede

viene fissato a mesi sei, decorribili dal giorno dell' intimazione del giudiziale decreto;

b) Per gli eredi noti bensì al Giudizio, senza però che sia noto il luogo della loro dimora, come pure

c) Per gli eredi dimoranti negli altri Imperiali Regj Stati, oppure nello Stato estero, de' quali è noto al Giudizio il luogo di dimora; e finalmente

d) Pel caso che al Giudizio fosse ignoto il nome ed il luogo del domicilio dell' erede, il termine resta fissato ad un anno.

Il più lungo termine fissato dalla legge per uno degli eredi decorre parimente a beneficio degli altri.

La fissazione d' un termine a presentare la dichiarazione d' erede non ha luogo nelle eredità di poca entità contemplate dai §§. 38 e 51 della presente Istruzione.

§. 35.

Nei casi accennati nel precedente paragrafo sotto le lettere *(b)* e *(c)* la Pretura deputa per gli eredi un curatore, qualora non si fosse presentato un procuratore da essi nominato, ed a questo curatore si rilascia il decreto prescritto dal §. 33 coll'ordine di notificare il caso di morte ai medesimi eredi, e di mettersi in corrispondenza con essi per tutto ciò che concerne la liquidazione dell' eredità.

Se però tale notificazione e corrispondenza non fosse possibile o fosse rimasta

senza effetto, allora il curatore deve chiedere dal Giudizio che mediante pubblico editto sia reso noto il caso dell' apertasi successione. Il Pretore stende l'editto e dispone che per tre volte venga inserito nelle gazzette. Accadendo ad un tempo parecchi consimili casi, si potrà far uso di un solo editto per diverse eredità.

Nel caso contemplato nel precedente paragrafo alla lettera *(d)*, il Pretore senza ritardo e d' ufficio pubblica mediante editto la successione apertasi, e contemporaneamente deputa all' eredità un curatore. Il termine a presentare la dichiarazione di erede, qualora sia costituito un curatore dell' eredità, decorre dal giorno in cui è a questo intimato il relativo decreto, e nel caso della spedizione di un editto, dal giorno in cui per la prima volta viene inserito nella pubblica gazzetta.

§. 36.

E' dovere del Pretore di accennare negli editti le dannose conseguenze che per l' omissione della dichiarazione d' erede sovrasterebbero al diffidato, e nei casi del §. 34 *(b)* e *(c)* dichiara che, qualora l'erede assente non s' insinuasse entro il termine di un anno, si procederà alla liquidazione dell' eredità in concorso del deputatogli curatore e degli altri eredi che si saranno insinuati.

Qualora poi al Giudizio fosse affatto

ignoto se esistano eredi, e quali, s' inserisce nell' editto l' avvertimento che trascorso inutilmente il termine prefisso all' insinuazione si procederà ad istanza dell' Imperiale Regio Fisco secondo il prescritto del §. 760 del Codice civile generale.

In quest' ultimo caso però all' atto della spedizione dell' editto si fa noto il caso di morte all' Imperiale Regio Governo. Gli editti si potranno estendere secondo le annesse module al n.° IV.

Modula IV.

§. 37.

Affinchè la dichiarazione d' erede possa essere presentata entro il termine stabilito dalla legge anche dai tutori, dalle tutrici e dai curatori in nome dei minori e curandi, la Pretura nell' atto di deliberare sopra la relazione del suggellamento rende informati anche questi del caso di morte di quello, della cui eredità si tratta, nel modo prescritto dal §. 33 della presente Istruzione: se poi la Pretura avanti cui viene liquidata l' eredità non fosse l' Istanza pupillare dei minori e curandi, essa deve contemporaneamente partecipare il caso dell' eredità apertasi a loro favore alla rispettiva Istanza pupillare, onde non abbiano a soffrir danno per colpa dei loro tutori.

§. 38.

Casi ne' quali ha luogo la sommaria liquidazione dell' eredità.

Nelle eredità di poca importanza apertesi nel luogo ove ha la sua sede il Giudi-

zio, cioè in quelle nelle quali secondo le circostanze non si può presumere che l'attività, detratte le passività, ammontare possa a fiorini 2000, e generalmente poi nei casi delle eredità apertesi fuori del luogo della residenza, il Pretore nell' atto di deliberare sopra la relazione del suggellamento ordina alle persone che hanno diritto alla successione di comparire avanti la Pretura, ed in tale incontro deve esigere da esse la dichiarazione se ed in qual modo intendano di adire l' eredità; espone ai medesimi chiaramente le legali conseguenze che seco porta l'omissione dell' inventario e della convocazione de' creditori del defunto, e premessa questa avvertenza, riceve a protocollo la loro determinazione oppure la dichiarazione d'erede.

Questo protocollo assunto dal Pretore, letto all'erede, e da questo firmato, si conserva negli atti del Giudizio.

§. 39.

Cessando di vivere un avvocato, il Pretore dispone che tutti i documenti, mezzi di prova e carte al medesimo dalle parti affidate, siano tosto poste sotto sicura custodia nella casa del defunto, e più sollecitamente che sia possibile consegnate nelle vie regolari, e contro esatta specifica ai sostituti noti, oppure alle parti stesse od ai loro procuratori, coll' avvertenza che resta riservato agli eredi del defunto av-

vocato, o loro procuratori, di far valere i loro diritti per la restituzione delle carte consegnate.

§. 40.

Dichiarazione d' erede.

L' erede può dare la sua dichiarazione di erede o verbalmente al protocollo, oppure in iscritto, nel qual caso la dichiarazione si fa in quella forma che dalle leggi è prescritta per un documento che abbia a meritare piena fede. Se il suo diritto di succedere deriva da una disposizione d' ultima volontà o dalla legge, oppure da altro titolo, in tutti i casi egli è tenuto a produrre il titolo del preteso diritto all' eredità.

§. 41.

Casi ne' quali avvi luogo ad ulteriore procedura d' ufficio.

All' atto dell' aprimento e della pubblicazione del testamento, ed all' atto che si delibera sopra la relazione di suggellamento, la Pretura provvede ulteriormente d' ufficio nei seguenti casi:

I. Qualora nel testamento appariscano porzioni ereditarie o legati lasciati a minori o curandi, e qualora essi siano soggetti alla giurisdizione della Pretura, si debbono di ciò rendere intesi i tutori o curatori; se poi essi appartenessero ad un' altra giurisdizione, se ne dà avviso alla rispettiva Istanza pupillare indicando nella relativa nota il nome e cognome dell' erede, allegando inoltre nel suo intiero tenore la disposizione testamentaria che vi si riferisce.

II. Allorchè più pretendenti all'eredità presentano al Giudizio la dichiarazione d'erede coll'appoggio di titoli diversi, e che l'uno contrasti all'altro il diritto di successione, in questo caso le diverse dichiarazioni di erede non si considerano come formali libelli o siano petizioni; ma la Pretura sentiti i pretendenti in una giornata o comparsa da prefiggersi, decide con decreto quale di essi comparire debba in Giudizio nella qualità di attore, e presentare la formale petizione contro gli altri. Questa è poi nelle vie ordinarie intimata ai diversi pretendenti per la risposta; la causa si tratta al pari d'ogni altra causa civile, e la Pretura decide in seguito a chi spetti il controverso diritto di successione. Fino alla decisione di questa causa la Pretura in qualità d'Istanza di liquidazione dell'eredità non può passare alla consegna della medesima.

III. Quando il defunto abbia in vita percepito dal fondo destinato ai poveri una pensione od un soccorso, e che dalla liquidazione dell'eredità risulti aver egli al tempo di questo godimento posseduta tanta facoltà, la quale, se in allora fosse stata nota, l'avrebbe escluso dal percepire la pensione od il soccorso, tale emergenza viene tosto partecipata all'Autorità politica.

§. 42.

Se in pendenza del termine stabilito nel §. 34 a presentare la dichiarazione d'erede

alcuni effetti spettanti all' eredità e notati nell' inventario non si potessero conservare senza pericolo di guasto o di diminuzione del loro valore, questi, senza attendere la dichiarazione di erede, si possono stimare, se prima non fossero stimati, e previe le pubblicazioni solite praticarsi in ciascun luogo, si possono vendere al pubblico incanto. Il danaro che ne sarà ricavato deve di regola essere depositato in Giudizio, e conservato nell'Ufficio dei depositi.

§. 43.

La pubblica licitazione dei mobili si eseguisce sempre in presenza di due persone d'ufficio, od almeno in presenza d'una persona d' ufficio e di due testimonj.

La subasta d'un bene immobile deve sempre eseguirsi in presenza del Pretore e d' un impiegato pubblico che fa le veci dell'attuario: alla licitazione dei mobili che avesse luogo in campagna, sempre v' interverranno due di quegl' individui del Comune che stabilmente sono prescelti per assistere a simili atti giudiziali. In queste licitazioni si osservano tutte quelle formalità che dal Regolamento generale giudiziario sono prescritte pei pubblici incanti, e fuori del caso di un rilevante motivo si procede nelle stesse con quell' ordine, secondo il quale gli effetti appariscono nell' inventario; nel protocollo di licitazione si nota nell' antecedente rubrica il prezzo di

stima, e nella susseguente la maggiore offerta.

Terminata la licitazione, il protocollo viene firmato, nel primo caso dalle persone d'ufficio, nel secondo dal delegato Commissario e dai testimonj a tal uopo assunti: in ambedue i casi si presenta alla Pretura con una succinta relazione accompagnatoria il danaro ricavato unitamente al protocollo di licitazione. A fine di ottenere l'uniformità nella procedura si unisce sotto il n.° V. una modula del protocollo di licitazione. *Modula V.*

Allorchè all'eredità concorrono anche persone di età minore o soggette a cura, si deve nella vendita delle cose mobili ed immobili osservare ciò che è prescritto dai §§. 231 e 232 del Codice civile generale.

§. 44.

Ne' casi di morte di quelle persone che si trovavano in rapporti di contabilità col Sovrano Erario, la Pretura non fa la consegna dell'eredità prima che non siano stati chiusi i conti e fino a tanto che non ne sia stato dato l'assenso dalla competente autorità.

§. 45.

Se presso la Pretura dovesse liquidarsi l'eredità lasciata da una persona appartenente allo stato militare, in questo caso debbono, mediante editto, essere diffidati i creditori della massa ad insinuare nel termi-

ne di sei mesi i loro crediti, e l'editto si comunica d'ufficio col mezzo del General Comando militare della Provincia al Supremo Consiglio di guerra, acciocchè dall'uffizio di contabilità addetto al medesimo possa essere indicato l'importo del credito erariale, ed in seguito in tempo abile insinuato e liquidato dall'Ufficio Fiscale.

§. 46.

In tutti i casi ne' quali l'intera eredità o una parte dovesse essere trasportata in estero Stato, col quale non sussiste pubblicato alcun trattato sulla reciproca libera esportazione della facoltà, il Giudice ritiene provvisoriamente una porzione corrispondente alla tassa d'esportazione che potesse competere all'Erario, e nel tempo stesso ne dà notizia all'Imperiale Regio Governo.

§. 47.

Prima dell'aggiudicazione e consegna dell'eredità incumbe agli eredi di far constare di aver soddisfatto tutti gli obblighi dalle leggi loro imposti. Il Giudice è obbligato d'invigilare che le prove dagli eredi siano date senza ritardo, e che la liquidazione dell'eredità venga ultimata colla maggiore sollecitudine.

Qualora nel contegno degl'eredi si osservasse ritardo, deve la Pretura citarli avanti di sè, sentirli a protocollo ed esigere da essi la dichiarazione,

a) Se essi riconoscano reciprocamente il diritto di successione preteso dai singoli coeredi, ed in qual modo;

b) Se essi abbiano eseguito il pagamento delle tasse e di ogni altra competenza relativa al caso di morte;

c) Se a misura delle circostanze tutti abbiano adempiti gli obblighi loro imposti dalle leggi e dal testatore.

Quando dalla dichiarazione delle parti e dai prodotti documenti, che sono da unirsi al protocollo, emerga che nulla osti al rilascio dell' eredità ed all' ultimazione degli atti ereditarj, viene chiuso e firmato il protocollo dal Pretore e dalle parti, da conservarsi negli atti ereditarj coi prodotti documenti; nel caso opposto, all' atto di deliberare sul protocollo si ordina alle parti di supplire entro un termine da fissarsi secondo il prudente arbitrio del Giudice a quanto rimanesse ancora da eseguirsi. Questa citazione non ha luogo se entro il termine fissato dalla legge per deliberare alcuno degli eredi non avesse presentato la relativa dichiarazione d' erede. Trascorso però il detto termine, può il Giudice senza ostacolo far luogo alle disposizioni antecedentemente prescritte in concorso di quelli che si saranno insinuati.

§. 48.

Ritenuto che il decreto con cui a più eredi viene aggiudicata l'eredità, deve senz'

altro assegnare a ciascuno la sua quota proporzionata all' intiero asse, in relazione al testamento od alla successione *ab intestato*, e che quindi il decreto di aggiudicazione contiene già in sè la base della futura divisione; ritenuto inoltre che la divisione non ha luogo quando esiste un solo erede, e che nel caso ove concorranno all'eredità i soli maggiori d' età, il modo ed il tempo di formare la stessa dipende dal loro arbitrio, e che finalmente trattandosi anche di minori d' età; può talvolta essere soggetta a qualche ostacolo che non si può sull' istante togliere di mezzo; perciò l'ultimazione degli atti ereditarj, ne' casi nei quali concorrono all' eredità minori o curandi, non si deve di regola sospendere sino alla divisione.

Continuazione della liquidazione sommaria di eredità.

Ma ove non vi sieno gli ostacoli sovraccennati, e quando la sostanza senz' altro di poca entità consiste in danaro contante, i tenui crediti od in mobili, in questo caso il Pretore, sia che la successione si fosse aperta nel luogo della residenza della Pretura, o fuori della medesima, è tenuto di stendere contemporamente a protocollo verbale in una udienza anche la divisione coll' intervento del tutore o curatore, o della tutrice e del contutore, giusta la modula VI.

Modula VI.

§. 49.

Nell' eredità di maggiore importanza ed intralciate, nelle quali concorrono i soli eredi d' età minore, oppure minori con altri d' età maggiore, hanno gli eredi la facoltà di domandare destinazione d' udienza in cui si abbia a formare l' atto di divisione; se però non si potesse affidare a questi la formazione dell' atto di divisione estragiudiziale, sarà dovere della Pretura di decretare d' ufficio apposita udienza.

La divisione peraltro si deve formare prima o dopo il decreto d' aggiudicazione, secondo che le circostanze lo permetteranno, in conformità della modula VII ; è però da osservarsi che la maniera di divisione la più chiara e la più conforme allo scopo, sarà regolata secondo le peculiari circostanze d' ogni singolo caso, e dipenderà dal prudente discernimento degli eredi e del Giudice. *Modula VII.*

La divisione fatta stragiudizialmente si presenta alla Pretura. Il Pretore esamina attentamente l' atto di divisione per rilevare se l' eredità in tutti i rapporti sia stata egualmente divisa, se il calcolo sia giusto, oppure se esista qualche ostacolo; nel primo caso egli approva l' atto di divisione, in quanto questa risguardi l' interesse dei minori, pone a piedi dell' atto medesimo la clausola d' approvazione, e v' imprime il sigillo d' ufficio; se l' eredità od una parte

della medesima si ritrovasse nell' ufficio dei depositi, dispone nel tempo stesso acciocchè l' importo assegnato a ciascuno degli eredi venga anche nell' ufficio dei depositi annotato come sua porzione ereditaria. Nel caso opposto ne ricusa l' approvazione e ne rilascia alle parti i motivi. L' istromento originale di divisione approvato si conserva negli atti ereditarj, ed a richiesta si comunica alle parti in copia certificata.

Anche laddove gli eredi tutti fossero maggiori d' età, purchè dichiaratisi tali col beneficio dell' inventario, possono domandare la giudiziale formazione dell' atto di divisione. La Pretura sopra tale istanza deputa udienza, ed in questa forma in loro concorso l'atto di divisione assumendo all' uopo un esatto protocollo.

§. 50.

Quando il defunto avrà lasciato dopo di sè un solo erede, e questo sia minore oppure soggetto a cura, in tal caso, siccome non può aver luogo la divisione, la Pretura forma all' udienza prima della spedizione del decreto d' aggiudicazione in concorso del tutore o curatore, il prospetto finale della sostanza, oppure gliene ordina la presentazione nel caso che il tutore o curatore abbia la necessaria abilità per formarlo da sè estragiudizialmente; in questo prospetto si espone, giusta la modula VIII, lo stato attivo desunto dall'inventario, aggiungen-

Modula VIII.

dovi i posteriori acquisti o miglioramenti. Dallo stato attivo si deducono tutte le passività della massa di qualsivoglia genere, non che le spese della liquidazione ed altre competenze, ed in fine si espone lo stato attivo depurato. La Pretura rivede attentamente questo prospetto, ed osserva se il calcolo sia giusto, oppure se altrimenti vi sia qualche ostacolo. Trovandosi il prospetto finale in regola, viene approvato e conservato fra gli atti; nel caso opposto, è restituito coll'ordine di correggere i diffetti.

§. 51.

Continuazione della sommaria liquidazione dell'eredità.

Nei casi contemplati dai §§. 38 e 48, vale a dire nell'eredità di poca importanza, incumbe alla Pretura, sia che concorrano alla medesima maggiori d'età, sia minori, di ricevere a protocollo dagli eredi citati la dichiarazione d'erede, la ricognizione del rispettivo diritto di succedere, e la prova d'aver essi soddisfatto agli obblighi imposti. Qualora poi concorrano all'eredità soli minori, come pure se gli eredi sono maggiori d'età, ed il richiedano, si riceve inoltre a protocollo la divisione dell'eredità, ed a misura delle circostanze il prospetto finale, e senza ritardo e perdita di tempo della classe più indigente degli abitanti, si dà compimento in tal modo con un atto solo, per quanto è possibile, alla liquidazione dell'eredità, giusta il prescritto dal seguente paragrafo.

§. 52.

Decreto da spedirsi tanto nelle liquidazioni delle eredità ordinarie che delle sommarie.

Allorchè gli eredi avranno provato nelle vie regolari il diritto di succedere, e soddisfatto a tutti gli obblighi loro imposti, la Pretura procede al rilascio ed alla consegna dell'eredità agli eredi dichiarati, annota nel protocollo il seguìto rilascio, dichiara ultimata la liquidazione dell'eredità, ed in pari tempo spedisce l'ordine al Commissario al suggellamento, oppure all'Attuario sindacale di levare gli appostivi sigilli; e verificandosi i casi indicati ai §§. 48, 50 e 51, dando evasione al protocollo, approva nel tempo stesso la divisione dell'eredità, oppure il prospetto finale. La modula IX indica i termini coi quali si spedisce questo decreto.

Modula IX.

§. 53.

Per ciascuna eredità, prima di spedire un' ordinazione alla stessa relativa, il Pretore riporta nelle rispettive rubriche del protocollo annesso sotto il n.° X, di mano in mano e progressivamente i seguenti oggetti, cioè:

Modula X.

1) Il nome, il cognome, lo stato e la condizione del defunto.

2) Il giorno ed il luogo in cui sarà accaduta la di lui morte.

3) Il nome della moglie superstite.

4) Il nome dei figli lasciati, accennando la loro età, ed il luogo della loro dimora.

5) Il giorno del testamento nuncupativo o scritto, o del codicillo, ed il giorno della sua pubblicazione; oppure l'osservazione che non esiste alcuna disposizione di ultima volontà.

Se vi fossero più atti di ultima volontà, si dovrà notare il giorno in cui ciascuno è stato fatto e pubblicato.

6) Il giorno della presentata dichiarazione di erede, indicando se l'erede abbia adita l'eredità in forza del testamento, oppure *ab intestato*, come pure se sia stata adita con o senza beneficio dell'inventario.

7) Il giorno della formazione dell'inventario.

8) Le cause che ritardarono il corso ed il compimento della liquidazione della eredità.

9) Il giorno del rilascio e della consegna dell'eredità.

Le Preture sono provvedute a misura del bisogno di protocolli a stampa, i quali uniti e legati conservansi in un libro.

§. 54.

Alla fine di ciascun anno, ed al più tardi entro i primi trenta giorni dell'anno susseguente, le Preture subordinano al Tribunale d'appello la tabella sopra tutte le eredità che erano al nuovo anno ancora pendenti, in conformità della modula sotto il n.° XI, riportando nella tabella le eredità secondo l'ordine del tempo dei relati- *Modula XI.*

vi casi di morte, premettendo perciò sempre le più vecchie alle più recenti.

§. 55.

Il Tribunale d' appello prende in seguito in matura considerazione ciascuna eredità e gli addotti motivi di ritardo, ed in caso di una esposizione non abbastanza chiara, ricerca gli ulteriori rischiarimenti: osserva inoltre secondo l' ordine i difetti scopertisi ed i ritardi; e qualora l' erronea ed illegale procedura derivasse da mancanza di sufficiente cognizione, oppure da una falsa interpretazione delle leggi o delle prescritte norme di procedere, dà alle Preture le opportune istruzioni.

§. 56.

Della Deputazione de' Capivilla e Sindaci Comunali nelle liquidazioni di eredità.

A fine di evitare possibilmente nelle eredità di minor importanza nella campagna gli accessi degl' impiegati, e le spese relative, devono gli atti di suggellamento, l' inventario, e le licitazioni in alcuni casi assumersi dai Capivilla e Sindaci, al qual effetto viene determinato quanto segue:

I. È dovere d' ogni Capovilla di denunziare senza distinzione alcuna qualunque caso di morte che accade in luogo posto fuori della residenza delle Preture, o dei Sindacati; a tal fine dev' egli, insieme a due più prossimi parenti del defunto, ed a due testimonj, oppure in caso che non vi fossero parenti, o che questi non vi vo-

lessero intervenire, portarsi coi testimonj soltanto al Sindacato od alla Pretura, caso che questa fosse più vicina; il Pretore od il Sindaco decide quindi secondo le presenti norme se per l'assunzione dell'atto di suggellamento debba deputarsi un impiegato, oppure se questa relazione di suggellamento debba assumersi tosto, secondo le informazioni del Capovilla o dei testimonj. L'atto di suggellamento nei luoghi ove risiede un Sindacato, ed in quelli che non sono da esso distanti oltre tre miglia italiane, si assumerà da un impiegato Sindacale, il quale dovrà attenersi alle disposizioni dei §§. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della presente Istruzione, e trasmetterà indilatamente col mezzo di sicura occasione alla Pretura non solo il danaro contante, ma anche gli altri effetti contemplati dal §. 9, osservando in ciò le norme prescritte dal §. 10.

Accadendo il caso di morte in luogo discosto da quello ove risiede il Sindacato più di tre miglia italiane, si avrà riguardo se il valore dell'eredità, detratti i passivi, possa verisimilmente ascendere all'importo di fiorini 2000, o meno. Nel primo caso l'atto di suggellamento sarà assunto da un impiegato del Sindacato o della Pretura, a misura che questa o quello fosse più vicino al luogo dell'avvenuta morte. Nel secondo caso il Capovilla unitamente alle persone summentovate dovrà somm-

nistrare contemporaneamente alla denunzia del caso di morte tutte le informazioni che si richiedono per l'assunzione della relazione di suggellamento. In base di queste vocali informazioni sarà in regola conformata tanto la relazione di suggellamento quanto anche la descrizione particolare degli effetti appartenenti all'eredità, e questa sarà consegnata al Capovilla con ordine di affidare provvisoriamente la custodia dell'eredità a sicura persona e sotto responsabilità della medesima. Ove qualche particolare difficoltà o motivo ostasse all'assunzione dell'atto di suggellamento, dietro le sole indicazioni del Capovilla e dei testimonj, può anche fuori de' casi prescritti dalla legge, essere spedito un impiegato al luogo dell'avvenuta morte. Il Sindacato assume l'atto di suggellamento tosto che viene in cognizione di un caso di morte, senza attendere un ordine particolare, indi trasmette la relativa relazione di suggellamento alla Pretura.

II. Per la formazione dell'inventario sarà dalla Pretura, ne' luoghi non distanti oltre tre miglia italiane, delegato quel Sindacato che ha assunto l'atto di suggellamento, eccettuato il caso in cui il valore dell'eredità netta potesse verosimilmente ascendere a fior. 2000; nel qual caso rimane ferma la regola che l'inventario debba essere formato dagl'impiegati della Pretura. Se la eredità è di poca importanza, e se l'in-

ventario dietro le norme *(a)* e *(b)* del §. 20 della presente Istruzione dev' essere assunto d' ufficio, è in facoltà dei Sindacati non solo, ma preciso loro dovere di assumere l' inventario contemporaneamente all' atto di suggellamento senza attendere apposita delegazione della Pretura. Il Sindacato più vicino dovrà inoltre, non avuto riguardo alla lontananza, essere delegato alla formazione dell' inventario di quell' eredità ove si possa dietro la relazione di suggellamento o le informazioni in altro modo avute, stabilire con fondamento che il valore della eredità netta ammonterà almeno a fiorini 1000.

Nelle eredità di minore importanza, ed ove in pari tempo il domicilio del defunto è distante dal Sindacato o dalla Pretura più di tre miglia italiane, sarà formato l' inventario sulla base delle verbali indicazioni del Capovilla e delle persone che avrà seco lui condotto, e segnatamente lo si formerà, se è possibile, contemporaneamente all' atto di suggellamento qualora vi concorrano i casi *(a)* e *(b)* del §. 20 della presente Istruzione, oppure qualora almeno uno degli eredi maggiori d' età presenti, si fosse dichiarato condizionatamente erede; e perciò le suddette persone, onde non dover ricomparire innanzi alla Pretura o Sindacato, dovranno antecedentemente procurarsi esatte cognizioni sullo stato dell' eredità, sul valore tanto

dei beni mobili che immobili, e potranno anche a sollievo della loro memoria estendere in maniera loro benevisa le necessarie annotazioni. Se poi non vi concorrono i casi *(a)* e *(b)* del §. 20, e se gli eredi maggiori d'età siansi soltanto dopo dichiarati eredi col benefizio dell'inventario, altro non resta allora che di citare nuovamente il Capovilla e le altre persone indicate ad I. onde compilare l'inventario. In quanto poi possano essere eseguite nel rimanente le norme stabilite nella presente Istruzione risguardanti la formazione dell'inventario, saranno queste esattamente da osservarsi, e dovrà il compilatosi inventario esser senza indugio trasmesso alla Pretura per le ulteriori sue operazioni d'ufficio. Anche per la formazione dell' inventario si potrà in via di eccezione delegare un impiegato, come lo è permesso al punto I. relativamente all' assunzione dell' atto di suggellamento, ma però allora soltanto quando insorgano tali difficoltà o fondati motivi per cui non lo si possa con sicurezza assumere dietro le notizie date dal Capovilla e dai testimonj.

III. Quel Sindacato che fu delegato alla formazione dell' inventario sarà pure incaricato di procedere alla pubblica licitazione, per la quale si richiede che la Pretura dia in ogni caso particolare ordine in iscritto. Il Sindacato si attiene in ciò ai §§. 42 e 43 della presente Istruzione in quanto siano applicabili. Se gli oggetti da suba-

starsi, si trovano in luogo distante dalla sede del Sindacato o della Pretura più di tre miglia italiane, e consistono in effetti mobili il cui valore non oltrepassi fiorini 100, in tal caso il Capovilla procede all' incanto coll' intervento di due testimonj nel modo consueto, notificando prima agli eredi presenti o ai più prossimi parenti del defunto, il giorno, l' ora, ed il luogo dell' incanto, e disponendone la pubblicazione giusta la pratica; a tal' effetto gli sarà comunicata copia dell' inventario perchè gli serva di regola.

Ogni singolo effetto sarà proclamato secondo il valore attribuitogli nell' inventario. Terminata la licitazione il Capovilla unitamente ai due testimonj si reca tosto al Sindacato od alla Pretura, se questa è più vicina, rende conto del risultamento della medesima, su di che sarà assunto protocollo, e consegna il ricavato importo, che dalla Pretura si riceverà in giudiziale deposito.

Qualora siano da subastarsi beni immobili in luoghi posti alla distanza di oltre tre miglia italiane dalla sede della Pretura o del Sindacato, dipenderà dal prudente arbitrio della Pretura, avuto riguardo al valore ed alla situazione dell' immobile da subastarsi, o di spedire un suo proprio impiegato, oppure di delegarne uno del Sindacato; dovrà però la medesima sotto severa responsabilità aver cura

di non aggravare l'eredità con soverchie spese.

IV. Saranno eseguiti gratuitamente gli atti di suggellamento, gl'inventarj e le pubbliche licitazioni nel luogo di residenza del Sindacato o della Pretura, oppure ne' Comuni non distanti oltre tre miglia italiane dalla sede della Pretura, o del Sindacato, qualora l'asse ereditario, detratte le passività, o qualora il prezzo ricavato dagli effetti subastati non sorpassi i fiorini 100. Dai fiorini 100 ai 400 compete all'impiegato Sindacale un fiorino per ogni simile atto, in quanto non fossero tutti stati assunti in un giorno; e dai fiorini 400 in su competono un fiorino e 20 carantani.

Nelle licitazioni si regolano le competenze a misura dell'importo che sarà stato ricavato dalla vendita. Se un impiegato Sindacale verrà delegato alla formazione di un inventario, od a tenere licitazione in luogo distante più di tre miglia italiane dall'ordinaria sua dimora (locchè però non può aver luogo se non nei casi espressi al n.° II e III di questo paragrafo) serviranno di norma per la fissazione delle competenze le leggi che sono attualmente in vigore, ed in tale riguardo il Sindaco o Podestà sarà pareggiato ad un Cancelliere Pretorile, e l'Attuario Sindacale ad uno Scrittore di Pretura. Nei casi in cui i Sindacati e le Preture sono

obbligati a servizio gratuito, nè i Capovilla, nè i testimonj possono avere pretesa alcuna a compenso. Fuori di questi casi competono carantani 20 al Capovilla ed a ciascuno dei testimonj per ogni viaggio che intraprendono al Sindacato od alla Pretura a causa di atto di suggellamento, di formazione d'inventario od incanti qualora il valore dell' eredità netta, oppure la somma ricavata dall' incanto importi non meno di fiorini 100 nè più di fiorini 400, e carantani trenta dai fiorini 400 in su.

V. Gl' impiegati Sindacali dovranno prestare il giuramento d' ufficio nelle mani del Pretore relativamente agli affari loro affidati dalla presente Istruzione. Se alcuni di loro non avessero la necessaria capacità, oppure se insorgessero contro di loro dei fondati reclami, in tal caso si farà rapporto al Tribunale d' appello il quale si metterà in corrispondenza col Governo, onde, o vengano assunti impiegati Comunali a ciò capaci, oppure sia l' esecuzione delle funzioni loro indicate dal presente paragrafo, affidate ad altro individuo o Sindacato.

Qualora gli eredi espressamente domandassero, che per la formazione dell' inventario, o per l' assunzione d' incanto fosse delegato un impiegato Pretorile, in tal caso non hanno effetto le disposizioni del presente paragrafo relative alla delegazio-

ne dei Sindacati. Ciascun Comune cui è preposto un Sindaco o Podestà, come pure ciascuna località subalterna cui è preposto un Capovilla deve proporre al Pretore sei individui di esperimentata probità, i quali, ove non ostassero fondati motivi, saranno in qualità di testimonj, da vincolarsi con giuramento, e tra questi saranno dal Capovilla, per assistere all'atto di suggellamento, alla formazione dell'inventario, ed agl' incanti, scelti que' due che sono più vicini al luogo del domicilio del defunto, e sulle cui sostanze e rapporti sono i più informati. Questi ed il Capovilla presenteranno nelle mani del Pretore il giuramento di manifestare, relativamente ad ogni eredità, veracemente e fedelmente tuttociò che il giudizio avrà bisogno di conoscere, di nulla occultare e d'indicare secondo la loro scienza e coscienza il valore degli effetti appartenenti all'eredità stessa. In seguito non è necessaria nuova prestazione di giuramento; tuttavia si dovrà in ogni singolo caso far loro espresso ricordo del giuramento da loro prestato.

VI. I Sindacati dovranno tenere separato protocollo sulle relazioni di suggellamento da loro assunte, giusta la mod. XII. Generalmente poi incombe ai Pretori, qualora insorgano difficoltà o dubbj, di compartire nei singoli casi ai Sindacati le opportune istruzioni.

Modula XII.

CAPITOLO II.

Del modo di procedere per parte delle Preture negli affari risguardanti i pupilli e le persone soggette a curatore.

§. 57.

Le Preture debbono d' ufficio vegliare sopra la persona e la sostanza dei minori sottoposti alla loro giurisdizione, come pure sul patrimonio appartenente ai maggiori di età, ai quali le leggi non hanno accordata, oppure hanno nuovamente tolta l' amministrazione de' proprj beni, e sono tenute di prendere in deliberazione, e di dar fine a questi affari secondo il prescritto dalle leggi.

§. 58.

Per ciascun pupillo o curando si deve tenere un protocollo pupillare giusta l' annessa modula sotto il n.° XIII, che contiene le seguenti rubriche: *Modula XIII.*

1.° Il nome del pupillo o curando, e la di lui età.

2.° Il nome del tutore, curatore od amministratore.

3.° Il luogo di dimora e la qualità dell' educazione del pupillo.

4.° Il patrimonio del medesimo coll' indicazione da farsi brevemente in che cosa consista e da chi siagli pervenuto, citando

i documenti dai quali, occorrendo, si possa ottenere maggior lume.

5.° D' anno in anno, se ed in qual giorno il tutore abbia resi e giustificati i conti dell' amministrazione dell' anno precedente.

6.° Tutti i decreti di giudiziale assenso che durante la minore età saranno stati impetrati per affari gravi.

7.° La seguita divisione della sostanza rispetto a que' minori che posseggono una sostanza in comune.

8.° La cessazione della tutela, accennando l' istromento di rilascio della sostanza oppure

9.° La dichiarazione che per avventura fosse seguita relativamente all' incapacità di ottenere l' esercizio dei diritti della legale età maggiore.

CAPITOLO III.

Del modo di procedere per parte delle Preture negli affari di rendiconto pupillare.

§. 59.

La Pretura deve vegliare che i conti siano dai tutori e curatori effettivamente renduti nei tempi debiti. Essa deve indi aver cura che i conti renduti siano attentamente riveduti ed esaminati, e che, in quanto occorresse, vi si facciano i convenienti rilievi.

Essa può eseguire tale incumbenza da se sola, oppure, in quanto lo trovasse necessario, mediante la cooperazione di due idonei ed imparziali congiunti del pupillo dimoranti nel circondario giurisdizionale della Pretura, oppure coll'opera di una o due persone esperte nel conteggiare, alle quali comunicherà i conti pupillari per la revisione ed il relativo rapporto. Deve però sempre lo stesso Pretore esaminare con esattezza il parere dei riveditori, confrontarlo col conto reso, e rilevare se vi siano errori di calcolo che non fossero stati osservati dai riveditori.

I rilievi sulle mancanze avvertite dal riveditore, oppure dal Pretore, si comunicano al tutore con ordine di presentare i relativi rischiarimenti, ottenuti i quali, la Pretura decide della sussistenza o non dei fatti rilievi.

Contro la decisione, il tutore o curatore che si credesse gravato, sia poi che il gravame risguardi una formalità del conto o la denegata indennizzazione, oppure il carico di una compensazione, può, qualora la sua rimostranza stata previamente presentata alla Pretura, non abbia avuto alcun effetto, interporre entro il termine di giorni quattordici il ricorso avanti il Tribunale d'appello; la rimostranza deve presentarsi entro il termine di giorni quattordici decorribili dal giorno in cui sarà stata intimata la decisione sopra il conto,

ed il ricorso parimente entro giorni quattordici, da calcolarsi dal giorno dell' intimazione del decreto emanato sulla rimostranza.

§. 60.

Ritenuto che il precedente paragrafo impone l'obbligo al Giudice di esaminare da se solo, e di dare evasione a tutti quei conti annuali sopra la facoltà de' suoi pupilli o curandi, i quali per la precisione ed invariabilità delle partite, ovvero per la loro esatta posizione non esigono una particolare formazione di rilievi, ma soltanto un esame sulla verità del loro calcolo numerico, e che lo stesso Giudice anche fuori dei detti casi, è in dovere quando nel suo distretto giurisdizionale si trovino parenti dei pupilli o curandi, per la loro capacità ed imparzialità qualificati alla revisione de' conti, di rimettere a questi la resa di conto comunque fossero intralciate perchè vi facciano i loro rilievi: per tutti gli altri casi ne' quali il Giudice deve a termine di legge nominare un apposito perito revisore de' conti viene determinato quanto segue:

a) Presso ogni Istanza giudiziaria deve di concerto coll' i. r. ufficio Circolare appositamente e sotto il vincolo d'un giuramento, destinarsi una o più persone esperte nella contabilità, e nella coltura del paese, di fama illibata, per la revisione de' conti sulla facoltà de' pupilli o

curandi, le quali nominate e giurate una volta per sempre, si conserveranno in tale qualità sino a tanto che non si dimostrino indegne della fiducia in esse riposta, e si avrà in pari tempo l'ulteriore riguardo che il loro numero sia possibilmente ristretto presso ogni giudiziaria Istanza.

b) Le competenze dei periti revisori dei conti restano fissate all'un per cento sulle rendite nette dei pupilli o curandi, verificate durante il tempo abbracciato dalla resa di conto.

Per rendita netta deve intendersi quell'importo che rimane dei prodotti, dopo detratte tutte le spese congiunte coll'amministrazione e col godimento della facoltà, le imposte, nonchè gl'interessi, prestazioni annue, ed altri pagamenti periodici dovuti ai creditori dei pupilli, senza riguardo se il detto importo sia stato disposto nel mantenimento, e per l'educazione del pupillo o curando, ovvero risparmiato ed impiegato come capitale.

Il complessivo importo di tali competenze però non deve mai oltrepassare la somma di 150 fiorini per la revisione del primo rendiconto annuo sulla sostanza del pupillo o curando, e di 75 fiorini per quella delle successive annuali rese di conto.

c) I revisori dei conti devono esporre separatamente nelle loro specifiche, oltre le suddette competenze, quelle di scrit-

turazione, e le altre spese che dovettero necessariamente incontrare per la redazione, dilucidazione, e giustificazione dei loro rilievi, ed il Giudice deve assegnare ai medesimi nell'evasione del conto anche l'abbuonamento di queste spese, in quanto le trovi fondate.

d) La revisione dei conti nei casi qui accennati dev' essere esclusivamente ordinata ai periti revisori dei conti assunti appositamente presso le Istanze giudiziarie. Questi all' incontro devono eseguire gratuitamente la revisione dei conti quando le rendite nette del pupillo o curando, o di più figli dello stesso padre soggetti a tutela o cura, non sorpassano la somma di 100 fiorini annui, e devono in questo caso contentarsi coll' abbuono delle giustificate necessarie spese da essi fatte.

§. 61.

Nella disamina de' conti dei tutori e curatori si deve particolarmente dirigere l'attenzione ai seguenti punti:

I. Se nessuna parte di attività sia stata ommessa.

II. Se gl' interessi ed altre rendite annue succedano le une alle altre senza interruzione e senza ommissione.

III. Se le spese siano giustificate secondo l'ordine prescritto.

IV. Se chi rende il conto non abbia usato di qualche arbitrio, e se non sia

perciò tenuto ad impetrare la giudiziale approvazione.

V. Se nei conti non sia occorso qualche errore di calcolo.

VI. Se chi rende il conto abbia giustificata la legale sicurezza per l'avanzo attivo.

§. 62.

Ciascun rilievo e ciascuna decisione segue esattamente l'ordine che nel conto si sarà preso: per ciascuna partita ammessa od esclusa si adducono i motivi dell'ammissione od esclusione, ed in fine della decisione s'indica precisamente l'importo totale di quanto sarà dovuto a chi rende il conto, o viceversa di quanto egli sarà tenuto di abbuonare in contanti al minore od al curando.

In egual modo chi rende il conto è tenuto giusta la modula n.° XIV. di premettere in ogni conto l'importo dell'intero stato attivo e passivo risultante dall'inventario, e di accennare in fine l'aumento o la diminuzione dell'uno o dell'altro; tale metodo di rendere conto si osserva in tutti i successivi annuali conti, in maniera che dall'ultimo rendimento di conto *si possa agevolmente rilevare anche l'ultimo* stato del patrimonio. Incumbe pertanto alla Pretura di sollecitare il rendimento de' conti, e di dar pronte e sollecite deliberazioni sopra quelli che saranno stati resi, acciocchè il tutore o curatore sia abilitato a portare nel conto suc- *Modula XIV.*

cessivo lo stato attivo dell'anno precedente già liquidato dal Giudizio: se il patrimonio sarà diviso, in allora si deve per ciascun pupillo tenere, giusta la modu-
Modula XV. la XV, un conto separato.

§. 63.

Quando chi rende il conto avrà debitamente corrisposto a ciò che gli fu ordinato, e che avrà dati sufficienti rischiarimenti, gli viene dalla Pretura rilasciato l'assolutorio.

§. 64.

Finita la tutela o la cura, è facoltativo a quello sopra la cui sostanza furono riveduti i conti, ovvero agli eredi del medesimo, di richiamare a se gli allegati dei conti renduti e di farsi rilasciare copie di questi ultimi, dovendo gli originali conti essere sempre conservati in giudizio. Si fa quindi senza ostacolo la comunicazione degli allegati ricapiti dei conti contro la cautela di un esatta loro descrizione, e di un elenco preciso di quelli a ciascun conto appartenenti. Sopra l'atto della consegna è rilasciata la quietanza. Qualora siffatta consegna non venisse ricercata da chi ne ha interesse, tutti i conti che saranno stati presentati durante la tutela o la cura, tutti gli allegati a quelli relativi e tutti i documenti sono col dovuto ordine riposti nella registratura.

Modula I.

RELAZIONE

sopra un atto di suggellamento giudiziale.

Atto di suggellamento giudiziale assunto dall' infrascritto (Attuario Sindacale, o Commissario al suggellamento) il 15 del mese di . . . . . dell' anno . . . nella casa marcata col civico n.° . . . . . spettante al Comune di . . . . giurisdizione della Pretura di Knin.

Circolo di Zara.

I. Nome, cognome, condizione, religione, ultimo luogo della solita ed ordinaria abitazione del defunto.

II. Giorno, quando e luogo in cui egli cessò di vivere, quando e per mezzo di chi (l'Attuario Sindacale ovvero il Commissario) abbia acquistata la notizia del caso di morte.

III. Stato del defunto, vale a dire s' egli abbia cessato di vivere in istato celibe, matrimoniale o vedovile.

IV. Se egli abbia fatto il suo testamento, oppure se sia morto intestato.

V. Figli maggiori d' età del defunto coll' indicazione del nome e luogo di dimora di ciascuno di essi.

VI. Figli minori del defunto, loro nome, età, professione e luogo di dimora.

VII. A chi si possa conferire la tutela dei figli d' età minore, e perchè?

VIII. Quali siano i più prossimi congiunti del defunto, indicando il loro nome, cognome e luogo di dimora?

IX. Se il defunto abbia lasciato una sostanza, qual ne sia approssimativamente il valore; e se parte di quella consistesse in beni immobili e fondi, in quale giurisdizione siano situati i singoli possedimenti?

X. A chi sia stata interinalmente affidata la custodia dell' eredità, come e perchè?

XI. Se l' eredità sia stata posta sotto custodia semplice oppure stretta, dove e perchè?

XII. Se il defunto fosse stato dal Giudizio destinato tutore o curatore, e sopra quali tutele e cure?

Testimonj presenti,

N. N.

N. N.

(L. S.)

Fatto come sopra,

Attuario Sindacale

ovvero

Commissario giudiziale

al suggellamento.

Certifico col presente essermi stata affidata dall' Attuario sindacale (o dal Commissario incaricato del suggellamento) la custodia dell' eredità lasciata dal defunto N. N.

(L. S.)

N. N.

Modula II.

SPECIFICA

Del danaro contante appartenente all' eredità di N. N. e dall' Attuario Sindacale (ovvero dal Commissario incaricato del suggellamento) depositato presso il Giudizio di . . . . . .

			Fiorini	Car.
1	Ongari d' Olanda	Pezzi 10	. . . .	. . .
2	Talleri di Sassonia	« 20	. . . .	. . .
3	*detti* Baviera	« 30	. . . .	. . .
4	Scudi o sia Crocioni di Fiandra .	« 200	. . . .	. . .
5	Doppie di Genova	« 10	. . . .	. . .
6	Pezzi da 20 Carantani	« 300	. . . .	. . .
7	Zecchini di Roma	« 13	. . . .	. . .
		Somma . . .	. . . .	. . .

Segnato il 15 ottobre 1823.

N. N. *Commissario giudiziale incaricato del suggellamento*

ovvero

N. N. *Attuario Sindacale.*

SPECIFICA

Degli effetti preziosi spettanti alla premessa eredità e stati depositati presso il Giudizio di . . . . . .

1. Due Candellieri d' argento del peso di lib. 2 once «
2. Dodici cucchiaj d' argento « « 1 « 2
3. Un pajo fibbie da scarpe « « « 8

Segnato il 15 ottobre 1823.

N. N. *Commissario giudiziale come sopra*

ovvero

N. N. *Attuario Sindacale.*

Modula III.

INVENTARIO GIUDIZIALE

Della facoltà mobile ed immobile che in esecuzione del Decreto 14 novembre 1823 venne formato alla presenza di N. N. e N. N. in seguito alla morte di N. N. accaduta il 30 ottobre anno corrente nella città ovvero comune di . . . . . nella casa marcata col civico n.° . . . .

Allegati ed annotazioni		Prezzo di stima		Somma	
		fior.	car.	fior.	car.
	I.				
A B C	Beni immobili di piena ed indivisa proprietà				
	II.				
D E F	Beni immobili sui quali i diritti sono in tal modo divisi, che all' uno spetti il dominio diretto, ed all'altro l'utile .				
	III.				
G H	Case ed altri stabili nelle città e nei comuni				
	IV.				
	Danaro contante				
	V.				
I K	Carte di obbligazioni pubbliche colla indicazione dei rispettivi loro interessi scaduti sino al giorno della morte di N. N.				
	VI.				
L M	Obbligazioni private coi rispettivi loro interessi scaduti e calcolati fino al giorno della morte come sopra .				

Allegati ed annotazioni		Prezzo di stima fior.	Prezzo di stima car.	Somma fior.	Somma car.
	VII.				
	Pretese e crediti della massa, pei quali mancano i ricapiti				
	VIII.				
N	Effetti d' oro e d' argento, ed altre cose preziose				
	IX.				
O	Suppellettili e biancherie di casa . .				
	X.				
P	Abiti e biancheria della persona . .				
	XI.				
	Utensili della professione o dell'arte, ed altri effetti diversi				
	XII.				
	Provvisioni di vino, di farine, d' olio ed altro ritrovate nell'abitazione del defunto				
	XIII.				
Q R S	Provvisioni ed altri effetti esistenti nelle possessioni, come sarebbe vino, granaglie, paglia, fieno e bestiame da soma e da tiro				
	XIV.				
	Libri, come dall'annesso catalogo. .				
	XV.				
T	Robe ed effetti che da altri vengono reclamati come cose di loro proprietà, giusta la specifica qui annessa sotto la lettera *T*				
	Le somme dello stato attivo importano				

Allegati ed annotazioni	STATO PASSIVO.	Prezzo di stima fior.	Prezzo di stima car.	Somma fior.	Somma car.
	I.				
1	Debiti della massa ereditaria . . .				
	II.				
2 3	Pensioni e salarj arretrati				
	III.				
4 5	Imposte pubbliche arretrate . . .				
	IV.				
6 7	Spese funebri				
	V.				
8	Legati pii				
	VI.				
9	Legati di altro genere				
	Somma dello stato passivo . . .				
	Confrontando ora lo stato attivo ascendente a				
	Collo stato passivo ammontante a . .				
	Risulta una facoltà netta per l'importo di				

In conferma di che

Knin li 10 dicembre 1823.

N. N. *Commissario al suggellamento.*

N. N.)
N. N.) *Stimatori giurati.*

N. N. *Erede universale.*

N. N.)
N. N.) *Testimonj.*

Modula IV.

EDITTO N.° 1.

Da pubblicarsi allorchè sarà noto l' erede, ma ignoto il luogo della sua dimora sia nel paese, o fuori dello Stato.

L' i. r. Pretura di . . . . . col presente Editto fa noto, essere l' 8 settembre 1823 mancato ai vivi in Knin N. N. con testamento, in cui instituì eredi i suoi figli Giovanni, Pietro ed Antonio. Non essendo noto a questo Giudizio il luogo di dimora di esso Antonio, viene egli diffidato a dovere insinuarsi avanti questa Istanza, ed a presentare la sua dichiarazione di erede nel termine di un anno, avvertendosi che scorso l' assegnato termine senza insinuazione, si passerà alla liquidazione dell'eredità in concorso di quelli che si saranno insinuati e del curatore stato ad esso Antonio costituito nella persona di N. N.

EDITTO N.° 2.

Da pubblicarsi allorchè l' erede soggiornerà fuori della Dalmazia, e che al Giudizio sia noto il luogo di dimora.

L' i. r. Pretura di . . . . . notifica col presente Editto, essere l' 8 settembre 1823 in Sebenico mancato ai vivi N. N. senza testamento, con lasciare dopo di sè il suo figlio Antonio, e le sue due figlie Giulia ed Anna. Constando a questo Giudizio che il prenominato figlio Antonio dimora in Francoforte sull' Oder, perciò mediante questo pubblico Editto viene il medesimo diffidato a dovere insinuarsi avanti questa Istanza entro il termine di un anno, ed a presentare la sua dichiarazione di erede; poichè in caso diverso, spirato questo termine, la liquidazione della eredità sarà fatta in concorso del deputatogli curatore e degli altri eredi che si saranno insinuati.

EDITTO N.° 3.

Da pubblicarsi allorchè al Giudizio non sarà noto se e quali eredi esistano.

Dall' i. r. Pretura di . . . . . viene col presente dedotto a pubblica notizia, essere il 10 novembre 1823 mancato ai vivi in Ragusavecchia N. N. senza lasciar alcun suo testamento. Non essendo noto a questo Giudizio se ed a quali persone competa il diritto di succedere nella di lui eredità, perciò vengono diffidati tutti quelli i quali per qualunque si voglia titolo credono di poter promuovere delle ragioni sulla stessa eredità, a dovere nel termine di un anno insinuare avanti questo Giudizio il loro diritto alla successione colle necessarie giustificazioni, poichè in caso contrario l' eredità verrà rilasciata al Cesareo Regio Fisco, sopra sua istanza, a norma del §. 760 del Codice civile universale.

Ragusavecchia li 18 novembre 1823.

N. N. *Pretore.*

N. N. *Cancelliere.*

Modula V.

PROTOCOLLO DI LICITAZIONE

Degli effetti mobili spettanti all' eredità lasciata dal defunto N. N., che in forza del Decreto del . . . . . annesso sotto lettera A, *previo l' avviso di licitazione segnato* B, *venne assunto dall' infrascritto Commissario (o Attuario Sindacale) alla presenza dei testimonj N. N. ed N. N.*

Numero progressivo secondo l'ordine dell'inventario.	Descrizione degli effetti.	PREZZO secondo la stima		PREZZO di vendita		Nome e Cognome del compratore.
		fior.	car.	fior.	car.	
1	Una scatola d' oro stimata . . .	200	—	210	—	Giovanni Trebia.
2	Quattro cucchiaj di argento stimati.	20	—	25	—	Pietro Ada.

Dato come sopra

N. N.
N. N. } *Testimonj.*

(L. S.) N. N. *Commissario*
od
N. N. *Attuario Sindacale.*

N. N. *Tutore*
ovvero *Amministratore provvisorio.*

Modula VI.

All'effetto di liquidare l'eredità lasciata da N. N. è comparso N. N. tutore dei figli minori N. N. e N. N., in concorso del quale si è formata la seguente liquidazione.

		fior.	car.
	INVENTARIO.		
	In danaro contante	100	—
	Un' obbligazione dello Stato producente il 5 per 100 spedita in testa del defunto	500	—
	Interessi sopra di questa sino al giorno della morte .	15	—
	In vesti e forniture da letto.		
	Un materasso, stimato	8	—
	Quattro guanciali, stimati	4	—
	Una coperta «	3	—
	Due lenzuoli «	8	—
	Un mantello di panno «	15	—
	Somma . .	653	—
	STATO PASSIVO.		
1	Il debito verso Pietro N. N. per	60	—
2	Spese della malattia	10	—
3	« funebri	4	—
4	Legato a favore dell' Istituto di Pubblica Beneficenza .	12	—
	Somma . .	86	—
	Annotazione. Queste quattro partite sono state pagate a tenore delle quitanze *A, B, C, D*.		
	Più agli stimatori per la loro mercede	2	—
	Per la triplice inserzione dell' Editto di convocazione nelle Gazzette n. 30, 31, 32	2	—
	Per la denuncia del caso di morte, per l'apposizione dei sigilli giudiziali, per la pubblicazione del testamento, per la dichiarazione di erede, e pel rilascio dell' eredità	3	—
	Somma totale . . .	93	—

	Fiorini	Car.
Ora diffalcandosi dalla premessa facoltà di Fiorini 653		
Li suddetti 93		
Rimangono	560	—
DIVISIONE.		
Questa massa va divisa fra i quattro figli minori ed eredi testamentarj del defunto, e perciò viene a toccare		
A Pietro . . . . . Fiorini 140		
» Francesco . . . . . » 140		
» Anna . . . . . » 140		
» Amalia . . . . . » 140		
Che così formano li premessi	560	—

Annotazione. Il presente Protocollo deve venir firmato dagli stimatori, dal tutore dei minori, non che dal Pretore, e le quietanze originali comprovanti i seguiti pagamenti saranno riposte e conservate in archivio.

Modula VII.

ISTROMENTO DI DIVISIONE

dell' asse ereditario di Giovanni Turini.

	STATO ATTIVO.	Fior.	Car.
A	A tenore dell'inventario l' eredità consiste in danaro	1400	—
	In obbligazioni	13000	—
	Gl' interessi di questi fino al giorno della morte di Giovanni Turini	200	—
B	In vestimenti ed effetti Fior. 600, i quali giusta il protocollo di licitazione *B* furono venduti per.	824	—
	Somma in tutto	15424	—
C	A ciò devesi ancor aggiungere l'importo che ha da conferire la maggior figlia Teresa, la quale in ordine alla carta dotale del . . . . . ebbe in dote.	3000	—
	La massa consiste quindi in . .	18424	—
	STATO PASSIVO.		
	Dalla premessa somma devesi diffalcare		
	Il credito di Carlo N. N. stato pagato come dall'al-		
D	legato *D*, mediante . . . . . Fiorini 400		
	Le spese della malattia state pagate, come da alle-		
E	gato *E*, con . . . . . « 300		
F	La pigione della casa stata pagata, come da alleg. *F* « 200		
G	Le spese funebri state pagate, come da allegato *G* . « 300		
	L'importo delle tasse ed altre competenze pagate,		
H I	come dagl' allegati *H* ed *I*, con . . . . « 324		
	Somma . . . Fior. 1524	1524	—
	Rimangono	16900	—
	Che forma la vera massa depurata e da dividersi in parti eguali fra quattro eredi.		
	Perciò acquista il figlio minore Francesco . Fior. 4225		
	il figlio minore Giuseppe . . « 4225		
	la figlia maggiore Anna . . « 4225		
	la figlia maggiore Teresa . . « 4225		
	Le quali somme tutte unite insieme formano la pre-		
	messa somma di . . . . . Fiorini	16900	—

DIVISIONE.

Vengono quindi assegnati	Dalla sostanza realizzata		A Francesco Turini		A Giuseppe Turini		Ad Anna Turini		A Teresa Turini maritata in Gastaldello	
	Fiorini	C.	Fior.	C.	Fior.	C.	Fior.	C.	Fior.	C.
Dalla obbligazione dei . . . . . coll' interesse del 5 per cento . . .	4000	—	1000	—	1000	—	1000	—	1000	—
Di quella dei	9000	—	3000	—	3000	—	3000	—	——	—
Dalla dote di già ricevuta	3000	—	——	—	——	—	——	—	3000	—
Dal contante	900	—	225	—	225	—	225	—	225	—
E così viene a risultare la suddetta somma di	16900	—	4225	—	4225	—	4225	—	4225	—

In conferma di che seguono le nostre sottoscrizioni.

Sebenico il 7 settembre 1823.

N. N. *Tutore dei minori eredi Turini.*

Anna Turini.

Teresa Turini.

Per parte dell' i. r. Pretura di Sebenico si conferma col presente la premessa divisione della sostanza ereditaria del fu Giovanni Turini per ciò che concerne i figli minori Francesco e Giuseppe Turini.

Il 17 settembre 1823.

(L. S.)

N. N. *Pretore.*

Modula VIII.

PROSPETTO FINALE

dell'eredità di Antonio Orlandini morto il 9 settembre 1823.

		Fior.	C.
	STATO ATTIVO.		
A	A tenore dell'inventario *A* la sostanza ereditaria consiste in danaro contante per la somma di	1400	—
	In obbligazioni per l'importo di	13000	—
	Annotazione. Gl'interessi di queste obbligazioni appariranno nel rendiconto del tutore.		
	In vesti ed effetti per l'ammontare di Fiorini 600, i quali però essendo stati posti all'incanto, dalla vendita dei medesimi si ricavarono a tenore del		
B	protocollo di licitazione *B*	824	—
	Somma totale	15224	—
	STATO PASSIVO.		
	a) Dall'importo premesso devesi diffalcare il credito di Carlo N. N. stato pagato, come *C* . Fior. 400		
C			
	b) Le spese dell'ultima malattia state pagate,		
D	come dal conto saldato *D* . . . . . « 300		
E	*c)* La pigione di casa, come da quietanza *E* . . « 200		
	d) Le spese del funerale, come dalla saldata specifica *F* . . . . . « 100		
F			
G	*e)* Tasse ed altre competenze, come da *G* . . . « 324		
	In tutto	1324	—
	Rimane quindi la sostanza netta del minore ovvero del curando Francesco Orlandini nella somma di	13900	—
	Li quali fiorini 13900 esistono a tenore dell'estratto di		
H	deposito *H* nell'Ufficio dei depositi, e consistono		
	in contanti per la somma di . . . fiorini 900		
	in obbligazione . . . . . « 6000		
	in obbligazione . . . . . « 5000		
	in obbligazione . . . . . « 2000		
	In tutto	13900	—

In conferma di che segue la mia firma.

Traù il 9 dicembre 1823.

Giovanni N. N.
Curatore del minore Francesco Orlandini

Modula IX.

DECRETO

di consegna e rilascio dell' eredità.

Dall' i. r. Pretura di Traù viene aggiudicata l' eredità lasciata da N. N. mancato a' vivi nel giorno 30 novembre 1823 con (o senza) testamento a N. N., il quale nel giorno 10 dicembre 1823 presentò sotto il n.° .... la sua dichiarazione d' erede con (o senza) la riserva del benefizio legale dell' inventario, e giustificò d' aver soddisfatto alle tasse, e ciò in conformità del testamento scritto del 18 ottobre 1823 (oppure per diritto di legittima successione debitamente giustificato); ed in tal modo si dichiara ultimata la liquidazione dell' eredità predetta. *Oppure*: Dall' i. r. Pretura di Traù viene aggiudicata l' eredità lasciata da N. N. mancato a' vivi nel giorno 30 novembre 1823 senza testamento a N. N. N. N. N. N. in parti eguali, i quali nel giorno 10 dicembre 1823 presentarono sotto il n.° ..... la loro dichiarazione di eredi con (o senza) la riserva del benefizio legale dell' inventario, e giustificarono il loro diritto di succedere, non che d' aver soddisfatto alle tasse; ed in tal modo si dichiara ultimata la liquidazione dell' eredità.

Dall' i. r. Pretura di Traù

li 9 dicembre 1823.

N. N. *Pretore.*

Annotazione.

Allorchè dal rapporto sopra il suggellamento risulterà non esistere alcuna sostanza, il decreto si farà in questi termini:

Per mancanza di patrimonio non ha luogo alcuna liquidazione dell' eredità.

Modula X.

PROTOCOLLO

di liquidazione dell' eredità.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cognome e nome del defunto.	Giorno e luogo della morte.	Nome del conjuge superstite.	Nome de' figli.	Giorno del testamento e della successiva pubblicazione.	Dichiarazione di erede coll'annotazione da chi e quando fu presentata.	Data dell' inventario.	Motivi che ritardarono la liquidazione dell' eredità.	Giorno dell' aggiudicazione e consegna dell' eredità.

Modula XI.

TABELLA delle liquidazioni d'eredità pendenti avanti l'i. r. Pretura di Macarsca.

Cognome e nome del defunto.	Giorno della morte.	Sino a qual punto il Giudizio sia proceduto nella liquidazione dell' eredità, e motivi che ritardano l' ultimazione.	Osservazioni.

Modula XII.

PROTOCOLLO sulle relazioni di suggellamento, ed altre operazioni eseguite dal Sindacato N. N.

Numero progressivo	Nome e cognome del defunto.	Giorno della morte.	Qualità delle operazioni eseguite e loro data.	Osservazioni.

Modula XIII.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cognome e nome del pupillo o curando.	Cognome e nome del tutore, curatore od amministratore.	Dimora ed educazione del minore.	Patrimonio del minore.	Legittimazione de' conti.	Assensi impetrati durante l'età minore.	Divisione del patrimonio.	Fine della tutela.	Dichiarazione eventuale dell' incapacità all'esercizio dei diritti della maggior età.

Modula XIV.

PRIMO RENDIMENTO DI CONTO PUPILLARE

Sopra la sostanza ereditaria di Antonio Bruno orefice di Traù il quale cessò di vivere l' 8 luglio 1823 in istato vedovile, lasciando due figli, l' uno per nome Carlo, dell' età d' anni 12, e l' altro per nome Giovanni, dell' età di anni 8, pei quali il sottoscritto fu giudizialmente costituito tutore. Tutti due frequentano le Scuole pubbliche, e si ritrovano in dozzina e d' abitazione presso N. N.

Allegati.	Data dell' introito.	INTROITO dal 10 settembre 1823 sino al 10 settembre 1824.	Fiorini	Carant.
	1823	A tenore dell' inventario *A* si ritrovava al momento della morte del defunto		
A	12 settembre.	Una carta d' obbligazione di . . . . . rilasciata il 10 giugno 1820 in testa del defunto, ed assicurata sopra la casa n.° 100, fruttante l'annuo interesse del cinque per cento per la somma capitale di	1000	—
		Un' altra carta d' obbligazione dello stesso debitore rilasciata il 20 giugno 1821, assicurata sulla medesima casa, e fruttante l' annuo interesse del cinque per cento per l' importo capitale in	1000	—
B	13 ottobre.	Tutte due queste obbligazioni furono a tenore dell' estratto di deposito *B* depositate in Giudizio.		
		La rimanente sostanza ereditaria compresa nell' inventario *A* fu venduta in via di licitazione, da cui si ricavarono.	192	18
C	20 novembre.	le quali, come dall' assenso *C*, furono consegnate al sottoscritto, con che a suo tempo ne rendesse conto.		
	1824	Più incassò il medesimo, in seguito dell' assenso *D*, sopra il primo capitale gl' interessi al cinque per cento arretrati per gli ultimi tre anni e tre mesi	162	30
D	10 marzo.	E così pure incassò sopra il secondo capitale gl' interessi arretrati per gli ultimi sei mesi	25	—
		Somma . . .	2379	48

Allegati.	Data	USCITA.	Fiorini	Carant.
	1823			
1	10 agosto.	Pagate le spese funebri, come da specifica num. 1.	90	20
2	14 detto.	Pagato il conto dello speziale	18	10
3	15 detto.	Pagato al medico per le sue visite	10	—
4	2 detto.	Pagato il legato lasciato a favore del fondo scolastico	1	—
5	3 detto.	Pagato il legato lasciato a favore dell'Istituto di Pubblica Beneficenza	1	—
	1824			
6	30 giugno.	Pagata la dozzina dell'intiero anno per entrambi i pupilli	100	—
7	1 luglio.	Pagate le tasse giudiziali	61	18
		In tutto . . .	281	48
		Ora diffalcandosi dalla somma d'introito di . . . . Fior. 2379:48		
		La somma dell' uscita di . . . « 281:48		
		Restano	2098	—
		Le quali vengono giustificate nel modo seguente:		
		Colle premesse due obbligazioni nel loro totale importo. . Fior. 2000:—		
		Colla rimanenza di cassa esistente nelle mani del tutore . . . « 98:—		
		Ciò che tutto unito forma la premessa somma di	2098	—

N. N. *Tutore dei figli minori*

di Antonio Bruno.

Modula XV.

Secondo rendimento di conto pupillare sull' eredità lasciata dal defunto Antonio Bruno dal 10 settembre 1823 fino al 10 settembre 1824, nel qual tempo fu l'eredità suddetta divisa tra i figli minori Carlo e Giovanni, e nell' istrumento di divisione assegnata a cadauno dei medesimi la sua quota ereditaria.

Allegati.	INTROITO dal 10 settembre 1823 fino al 10 settembre 1824	Fiorini	Carant.
	Introito primitivo a favore di Carlo Bruno.		
A *B*	A tenore dell' approvazione giudiziale al rendimento di conto del precedente anno *A*, e dell' istromento di divisione *B*, il medesimo viene a conseguire dall' introito suddetto . . . . Fior. 2098		
	In danaro contante	49	—
	Dall' obbligazione del 10 giugno 1820 in somma di « 1000	500	—
	Dalla seconda obbligazione del 20 giugno 1820, pure dell' importo di . . . . . « 1000	500	—
	Somma	1049	—
	Introito nuovo a favore di Carlo Bruno.		
	Della premessa obbligazione del 10 giugno 1820 per l' importo di Fiorini 1000.		
	Incassati gl' interessi dal 10 settembre 1820 sino al 10 settembre 1821, dei quali a questo pupillo spetta per la sua metà la somma di	25	—
	Della seconda obbligazione del 20 giugno 1820 per Fiorini 1000.		
	Incassati gl' interessi dal 10 settembre 1820, sino al 10 settembre 1821, della metà dei quali gli spetta l' importare di	25	—
	Somma	1099	—

Allegati.		Fiorini	Carant.
	Introito primitivo a favore di Giovanni Bruno.		
	A tenore dell' approvazione giudiziale al rendimento		
A	di conto dell' anno precedente *A*, e dell' istru-		
B	mento di divisione *B* al medesimo spetta dall'		
	introito suddetto in danaro	49	—
	Dall' obbligazione del 10 giugno 1820 . . Fior. 1000	500	—
	Dalla seconda obbligazione 20 giugno dello stesso		
	anno . . . . . « 1000	500	—
	Somma	1049	—
	Introito nuovo a favore di Giovanni Bruno.		
	Della premessa obbligazione del 10 giugno 1820		
	per Fior. 1000, incassati gl' interessi dal 10		
	settembre 1820 sino al 10 settembre 1821,		
	dei quali a questo pupillo spettano per la sua		
	metà	25	—
	Della seconda obbligazione del 20 giugno 1820 per		
	per la somma di Fior. 1000, incassati gl' inte-		
	ressi dal 10 settembre 1820 sino al 10 settem-		
	bre 1821, dei quali a questo pupillo spettano		
	come sopra	25	—
C	Pel legato lasciatogli da Giovanni Conti, ed in for-		
	za dell' assenso giudiziale stato pagato nelle ma-		
	ni del sottoscritto	600	—
	In tutto	1699	—
	U S C I T A		
	dal 10 settembre 1820 sino al 10 settembre 1821		
	del pupillo Carlo Bruno.		
1	Pagato al sarto il conto con	30	—
	Per minuti piaceri un Fiorino al mese fa	12	—
2	Per la dozzina di un intiero anno	50	—
	Somma	92	—
	Pel pupillo Giovanni Bruno.		
1	Pagato al sarto il conto con	39	—
	Per minuti piaceri Fiorini uno al mese fa	12	—
2	Per la dozzina di un intiero anno	50	—
3	Pagato al medico	20	—
4	Allo speziale	45	—
	Somma	166	—

Allegati.		Fiorini	Carant.
	Somma contro	166	—
	Ora se dall' introito fattosi a favore di Carlo Bruno, e superiormente giustificato, ascendente alla somma di . . . . . Fior. 1099		
	Si diffalcano le spese ammontanti a . . . . . « 92		
	Rimangono a suo favore	1007	—
	E se in riguardo al pupillo Giovanni Bruno dall' introito per la somma di . . . . Fiorini 1699		
	Si diffalcano le spese ascendenti a . . . « 166		
	Rimangono a suo favore	1533	—
	In tutto per amendue . . . . . Fiorini 2540		
	li quali vengono giustificati nel seguente modo, cioè dall' obbligazione 10 giugno 1820 portante la somma di . . . . . Fior. 1000		
	Si assegnano a Carlo Bruno	500	—
	Dall' altra obbligazione del 20 giugno di . . « 1000	500	—
	E finalmente dal contante esistente nelle mani del tutore	7	—
	In tutto dunque . . .	1007	—
	A Giovanni Bruno si assegnano di questa obbligazione del 10 giugno 1820 per l' importo di Fior. 1000	500	—
	Della seconda obbligazione del 20 giugno 1820 di « 1000	500	—
	Ed indi del danaro contante esistente nelle mani del tutore	533	—
	Perciò la premessa somma di	1533	—
	In tutto adunque rimangono per ambidue gli sovraccennati . . . . . Fiorini	2540	—

N. N. *Tutore dei figli del fu Antonio Bruno.*